IPSOA QUOTIDIANO

CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI - 19 MAGGIO 2014 ORE 10:10

Accordo Italia-Hong Kong: approvato il Ddl di ratifica

di **Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners**

Nella seduta del 16 maggio 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'accordo contro le doppie imposizioni Italia-Hong Kong, sottoscritto il 14 gennaio 2013. La ratifica della convenzione potrebbe portare l'Italia a rimuovere Hong Kong dalle proprie black lists, ai fini antielusivi.

Il disegno di leggeper la ratifica e l'esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese - per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali - è stato approvato dal Consiglio dei Ministri unitamente ai disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione:
- dell'accordo bilaterale fra Italia e Montenegro, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, del 25 luglio 2013;
- dell'accordo bilaterale fra Italia e Montenegro, aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, del 25 luglio 2013.
La ratifica e successiva entrata in vigore della **convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Hong Kong** potrebbe portare ad un incremento significativo degli **scambi commerciali ed economici** tra i due Paesi.
La nuova disciplina convenzionale dovrebbe inoltre favorire la scelta di Hong Kong quale giurisdizione di riferimento al fine dell'insediamento delle società (soprattutto holding e sub-holding) per gli investimenti italiani in Asia e, in particolare, per gli investimenti in Cina.
A tal proposito, si rileva che Hong Kong dispone di un **regime fiscale nazionale particolarmente favorevole** e vanta un crescente network di trattati contro le doppie imposizioni. In quanto vige un sistema di **tassazione su base territoriale**, le persone fisiche e giuridiche, residenti e non residenti, sono soggette ad imposizione in Hong Kong solo per la parte dei redditi che ivi sono stati prodotti. Ai redditi delle stabili organizzazioni in Hong Kong si applica un'aliquota pari al 16,5%.
Non si applica alcuna ritenuta sui dividendi e gli interessi corrisposti da società residenti in Hong Kong ad imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Hong Kong. Le royalties corrisposte da imprese residenti in Hong Kong ad imprese estere (non correlate) sono soggette ad una ritenuta del 4,95%, la quale sale al 16,50% in caso di pagamento tra soggetti correlati.
La legislazione fiscale hongkongana non contempla alcuna imposizione sui capital gains.

La disciplina convenzionale

La convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, tra il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese e il Governo della Repubblica Italiana, è stata sottoscritta il 14 gennaio 2013, sulla base del Modello di Convenzione fiscale dell'OCSE.
Le sue disposizioni si applicano alle **imposte** elencate nell'accordo medesimo:
- per quanto riguarda Hong Kong, si tratta in particolare dell'**imposta sugli utili**, dell'**imposta sui salari** e dell'**imposta sulla proprietà**;
- per quanto concerne l'Italia, l'accordo trova applicazione con riferimento alle **imposte sulle persone fisiche**, all'**imposta sulle persone giuridiche** e all'**IRAP**.

Una disposizione di particolare rilevanza è quella che consente di risolvere le situazioni di c.d. "**dual residence**" delle persone fisiche e delle persone giuridiche, la quale fa riferimento alle cd. "**tie-breaker rules**" di cui all'art. 4 del Modello OCSE.
La **stabile organizzazione** è prevista e disciplinata dall'art. 5, in conformità con quanto prevista dall'omologa disposizione contenuta nel modello OCSE. La stabile organizzazione da cantiere assume rilevanza fiscale se sussiste per un periodo superiore a sei mesi.
Quanto al regime fiscale convenzionale di **dividendi**, **interessi** e **royalties** si prevede l'applicazione di una ritenuta la quale non può eccedere:
- il 10% per i dividendi;
- il 12,5% per gli interessi;
- il 15% per le royalties.

Pertanto, le imprese residenti in Hong Kong, con riferimento ai passive income (dividendi, interessi e royalties) di fonte italiana, potranno beneficiare delle aliquote di favore sulla ritenuta alla fonte, convenzionalmente previste.
L'accordo in commento include una clausola relativa alla imposizione dei redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente. Essa attribuisce la potestà impositiva allo Stato contraente nel quale si trova la base fissa attraverso la quale il professionista ha prodotto tali redditi.
Si rileva che la medesima disposizione, già contenuta nel modello OCSE (art. 14), è stata abrogata in sede di approvazione della versione del 2000, in ragione del fatto che non vi è differenza tra i concetti di "stabile organizzazione" e di "base fissa", di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 14 del modello OCSE. L'inclusione della suindicata clausola ha reso opportuno l'inserimento di alcune disposizioni di raccordo, tra cui:
- l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 6 (**redditi immobiliari**) anche agli immobili utilizzati dal professionista;
- l'estensione della disciplina di cui all'art. 13 (**plusvalenze**) al reddito derivante dalla cessione dei beni mobili appartenenti alla base fissa del professionista.

La convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Hong Kong non contempla la **clausola sulla potestà impositiva** in caso di **imposte sul patrimonio**, prevista dall'art. 22 del modello OCSE.
Per quanto riguarda i metodi per l'eliminazione della doppia imposizione, gli Stati contraenti applicano quello dell'ordinary credit, in combinazione con il metodo dell'exemption with progression.
È contemplata una clausola sullo **scambio di informazioni su richiesta**, la quale si basa sull'art. 26 del modello OCSE. Le disposizioni convenzionali sullo scambio di informazioni non consentono che lo stesso venga rifiutato in ragione del rispetto del segreto bancario.
Infine, per le **imprese residenti in Italia**, nonché per le imprese con sede in Hong Kong si applica il principio della tassazione esclusiva nel Paese di residenza allorquando queste siano operanti nel settore dei trasporti marittimi e aerei.

Gli effetti

Per effetto della sottoscrizione e ratifica dell'accordo, Hong Kong potrebbe essere **rimossa dalle black lists italiane**, applicate con finalità antielusive.
Ad oggi, Hong Kong si ritrova in tutte le black list italiane; in particolare:
- nel D.M. 4 maggio 1999, che individua i Paesi a fiscalità privilegiata relativamente all'**inversione dell'onere della prova** per il **trasferimento della residenza** delle persone fisiche;
- nel D.M. 21 novembre 2001, emanato con riferimento alla disciplina sulle **Controlled Foreign Companies**di cui all'art. 167 TUIR. Il decreto si compone di tre articoli che individuano:

art. 1 - i Paesi a fiscalità privilegiata tout court;
art. 2 - i Paesi a fiscalità privilegiata con l'esclusione di alcune tipologie societarie;
art. 3 - i Paesi a fiscalità privilegiata limitatamente ad alcune fattispecie particolari.

Hong Kong rientra nell'articolo 1;
- nel D.M. 23 gennaio 2002, relativo alla disciplina sulla indeducibilità dei costi dai c.d. "**paradisi fiscali**".

Qualora Hong Kong venisse rimosso dalle black lists, non troverebbero applicazione:

- il regime della indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti di imprese residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato. Peraltro, l'art. 23, paragrafo 3, della convenzione in commento (riguardante la clausola di non discriminazione) dovrebbe già avere quale effetto quello di rendere inapplicabile il regime di indeducibilità dei costi in parola;
- la disciplina sulla tassazione dei redditi realizzati dalle Controlled Foreign Companies;
- la disciplina sulla integrale tassazione dei dividendi intercompany;
- la disciplina sulla tassazione integrale dei capital gains derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi black list.

Copyright © - Riproduzione riservata